

numero	data	Dipartimento
	5 febbraio 2013	ISTITUZIONI / FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## **della Commissione della gestione e delle finanze sull'iniziativa parlamentare 16 aprile 2012 presentata nella forma generica da Orlando del Don e cofirmatari concernente la responsabilità individuale dei funzionari dello Stato: "chi rompe paga"**

### **1. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA IN OGGETTO**

Con l'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica, denominata *"La responsabilità individuale dei funzionari dello Stato: chi rompe paga"* del 16 aprile 2012, il deputato Orlando del Don e cofirmatari, sostenendo l'aumento di *«tutta una serie di gravi errori e/o mal gestione della cosa pubblica da parte di alti funzionari della pubblica amministrazione»*, chiedono:

- *«di voler provvedere affinché si proceda a identificare e responsabilizzare in questo senso tutti quei funzionari dello Stato che - a seguito del loro specifico "cahier de charges" - sono passibili di poter incorrere in errori e/o gestione impropria di dossier/incarti con conseguenze gravi per lo Stato e la comunità».*
- *«questa responsabilizzazione "ad personam" comporterà il principio che "Chi rompe paga". Di conseguenza è da prevedere una formazione-informazione in tal senso all'indirizzo di tutti i funzionari interessati dalla misura».*
- *«al fine di tutelare i funzionari stessi dalle possibili conseguenze delle loro improvvise decisioni o da errori di sorta, si chiede che gli stessi si assicurino in tal senso a loro spese (assicurazione responsabilità civile)».*

### **2. L'ESAME COMMISSIONALE**

La Commissione della gestione e delle finanze, esaminata l'iniziativa in oggetto, rileva come la questione della responsabilità dei funzionari, agenti a nome e per conto dello Stato e in genere dell'ente pubblico, è regolata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp).

Detta legge si applica alla responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti e alla responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici (art. 3 LResp).

Essa prevede che le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale da parte di terzi sono fatte valere contro l'ente pubblico per il quale l'agente pubblico svolge la sua funzione (art. 18 LResp).

Il danneggiato non ha azione contro l'agente pubblico (art. 4 LResp). La Camera civile di cassazione, applicando l'art. 4 cpv. 3 LResp, ha confermato chiaramente, in una

sua sentenza, la carenza di legittimazione passiva del dipendente dello Stato, stabilendo che:

*«Colui che ritiene di avere subito un danno a dipendenza dell'agire di un dipendente dello Stato del Cantone Ticino, non può agire direttamente nei confronti del dipendente poiché sussiste una responsabilità esclusiva dell'ente pubblico per tutti gli atti o le omissioni commessi dai membri degli organi legislativi, esecutivi, giudiziari e dai funzionari del Cantone».*

(CCC 13.9.2007 N. 16.2006.16, cit. in *Rivista ticinese di diritto* No. 2c/l-2008, pag. 981).

La LResp stabilisce comunque che l'agente pubblico risponde verso l'ente pubblico del danno a esso cagionato, mancando con intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio (art. 13 LResp). Detta norma corrisponde a quella del diritto federale dell'art. 8 LFRsp e prevede la realizzazione di condizioni oggettive e soggettive: il danno, la violazione intenzionale o per grave negligenza di un dovere di servizio e il nesso di causalità adeguato tra il danno e l'azione dell'agente pubblico. In tal caso, l'ente pubblico ha un diritto di regresso contro il proprio agente (art. 14 LResp).

L'ente pubblico decide inappellabilmente se ed eventualmente in quale misura far valere la propria pretesa, tenuto conto del grado di colpa dell'agente pubblico e della sua situazione personale ed economica (art. 16 LResp). La pretesa dell'ente pubblico contro l'agente è decisa dall'organo esecutivo (art. 20 LResp). Per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario che applica il Codice di procedura civile; per quelle contro l'agente pubblico è competente il Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica, che applica la legge di procedura per le cause amministrative (art. 22 LResp).

L'ente pubblico ha facoltà di contrarre un'assicurazione generale o parziale a copertura del rischio di cui alla legge in oggetto, ritenuto che l'azione di regresso verso l'agente pubblico spetta solo all'ente pubblico (art. 17 LResp).

### **3. CONCLUSIONE**

La Commissione della gestione e delle finanze, richiamata la LResp, non ritenendo necessaria una modifica di legge per rispondere al contenuto dell'iniziativa parlamentare generica in esame, invita il Gran Consiglio a respingerla.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fabio Bacchetta Cattori, relatore  
Brivio - Caimi - Dadò - Foletti - Gianora -  
Kandemir Bordoli - Lurati S. - Mariolini -  
Savoia - Solcà - Vitta